



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE

TRA

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013

E

_____ con sede legale in _____, codice fiscale n. _____ d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a da _____, nato/a a _____ il _____

Premesso che

- ✓ l'art. 18 comma 1 lettera b della L. 196/97 prevede l'attuazione di interventi formativi con la funzione di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento, nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
- ✓ il DM 142/98 regola gli ambiti e le modalità applicative dei tirocini formativi e di orientamento;

*Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina
Tel.090 6761 - Telefax 090 717762
www.unime.it*

- ✓ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, nonché di assicurare adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17, comma 1 lettera b, e 18 della Legge 24 Giugno 1997 n. 196, della circolare della Regione Siciliana n. 22 del 28 novembre 2002 e n. 06 del 11 giugno 2004, possono essere attivati stage aziendali da svolgere all'interno di enti/aziende con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa;
- ✓ i soggetti richiamati nell'art. 18 comma 1, lettera a della legge 196/97, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962, n.1859;
- ✓ la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 14.02.2007 ha precisato le tipologie di tirocinio per le quali si esclude l'obbligo di comunicazione di attivazione.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art.2

1. Il Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università degli studi di Messina (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio formativo curriculare:
 - Studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Messina;
 - Allievi di corsi di Master di I e II livello (anche cofinanziati da altri soggetti), corsi di Dottorato di ricerca e altri corsi di Alta Formazione dell'Università di Messina.

Art.3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, designato dal Soggetto Ospitante.

3. Per ciascun destinatario di tirocinio formativo curriculare inserito presso il Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo o un accordo di stage contenente:
 - i dati personali del tirocinante,
 - i nominativi del tutor didattico/organizzativo e del tutor aziendale,
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della/e struttura/e operative,
 - le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio,
 - gli estremi indicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio formativo curriculare.
2. Durante lo svolgimento dell'esperienza il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere l'attività prevista nel progetto formativo o nell'accordo di stage;
 - b) rispettare tutte le norme previste in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze relative ai processi produttivi o ai prodotti acquisiti;
 - d) attenersi alle indicazioni fornite dal tutor didattico – organizzativo e dal tutor aziendale;
 - e) presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto Ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita per attestare la propria presenza.

Art.5

1. Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.
3. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e/o accordo di stage. Il Soggetto Ospitante provvederà direttamente ad informare le rappresentanze sindacali aziendali.

4. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

Art.6

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a Soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'Art. 7 D.lgs. 196 del 30/06/2003.

Art. 7

1. La presente Convenzione ha durata triennale. Ciascuna delle parti potrà manifestare la volontà a rescindere la Convenzione dandone comunicazione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni dalla scadenza naturale.

Art. 8

1. La presente Convenzione viene conservata agli atti di ciascun Ente e presso il repertorio delle convenzioni dell'Università di Messina.
2. La presente Convenzione è esente da IVA come da DPR n. 633/72.
3. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/86, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Messina,

Dr. _____, (Ente) _____

Prof. Pietro Navarra, Università di Messina

R.p.a.: d.ssa D.Vadalà